

N. 13 del Registro Delibere



COMUNE DI ODOLO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18.00**, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 e previo Decreto Sindacale n. 02/2020 del 28/04/2020.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

CASSETTI Fausto; TRAPLETTI Francesco; PASINI Luca; DOLCI Fabio; RICCHINI Fabrizio; LEALI Vittoria; BACCA Emilia; TONONI Pier Luigi; CAINI Adele

assenti:

ZILETTI Giulia; CALDERA Luigino

Totale Presenti **9** Totale Assenti **2**

Assiste il Segretario comunale sig. **PERO' dott.ssa Marilena**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **CASSETTI Fausto** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 29 giugno 2020

n. 08 ordine del giorno - ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I.

Il Sindaco dott. Fausto Cassetti introduce l'argomento spiegando come si sia provveduto ad adeguare a nuove norme il regolamento della Tassa rifiuti e, al successivo punto anche il regolamento della Imu. Riferisce che i regolamenti sono stati stilati dalla Società Secoval che affianca il Comune nella gestione della Tari e dell' Imu, ma che sono state mantenute tutte le esenzioni e le percentuali di riduzione già in essere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Richiamato l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l'anno 2020 e che più precisamente prevede: «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati...»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato

dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49, comma 1) e 151, comma 4) del Decreto legislativo n. 267/2000 ;

CON VOTI favorevoli UNANIMI espressi per appello nominale da 09 - nove - Consiglieri comunali presenti in videoconferenza e votanti,

DELIBERA

1 - di approvare il «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli e Allegato A);

2 - di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 ;

3 - di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di T.A.R.I. , nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme in

premessa;

4 - di dare mandato al Servizio Finanziario Norme e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

5 - di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa un quanto vi è l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI)";

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli - contrari nessuno - astenuti nessuno - espressi per alzata di mano

DELIBERA

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

COMUNE DI ODOLO

L'ORGANO DI REVISIONE – REVISORE UNICO

Oggetto: Parere su delibera consiliare di approvazione del nuovo Regolamento TARI.

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Odolo

premessò che

- con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 11/08/2014, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti IMU, TARI e TASI;
- l'Ente ha ravvisato l'opportunità di introdurre modifiche al suddetto regolamento con l'introduzione di un nuovo Regolamento, al fine di adeguarsi al nuovo obbligo normativo relativo all'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC);

considerato che

- ciò comporta una modificazione al regolamento tuttora vigente;
- a tal fine l'Ente ha sottoposto al Revisore la bozza del regolamento modificato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

tenuto conto

- del parere di regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;


Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Revisore unico

esprime parere favorevole

all'applicazione del nuovo Regolamento sulla TARI in sostituzione del precedente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) comprensivo anche della componente TARI.

MILANO, 18 giugno 2020

Il Revisore



**OGGETTO: 8 -ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
T.A.R.I.**

Parere per la regolarità tecnica (art. 49 - Comma I°- del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267):

Favorevole

lí 24/06/2020

Il Responsabile del Servizio

Rag. Silvia Ferliga
firmato

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti -
(articolo 31 - VI Comma dello Statuto del Comune di Odolo):

Favorevole

lí 24/06/2020

Il Segretario

Dott.ssa Marilena Però
firmato

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to CASSETTI Fausto

IL SEGRETARIO
f.to PERO' dott.ssa Marilena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 05/10/2020 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

E' stata pubblicata dal 05/10/2020 al 20/10/2020.

Odolo li 05/10/2020

Il Segretario
f.to **dott.ssa PERO' Marilena**

Certificato esecutività per atti non soggetti a controllo preventivo di legittimità
(art.134 - comma 3° - D.LGS 18.08.2000, n. 267)

- Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio, e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18.agosto.2000 n. 267.

Odolo li

IL SEGRETARIO
PERO' dott.ssa Marilena

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Odolo li 05/10/2020

IL SEGRETARIO
PERO' dott.ssa Marilena

